


# M2C1 Investimento 2.2 «PARCO AGRISOLARE» SECONDO BANDO

5 luglio 2023



# STATO DELL'ARTE – PRIMO BANDO



Fondi richiesti pari al **33%**  
delle risorse disponibili



**7428** DOMANDE  
AMMESSE A  
FINANZIAMENTO

**IMPEGNATI**  
circa **506 mln**

**FONDI RESIDUI**  
circa **994 mln**

Emanato il 21 dicembre 2022 il decreto ministeriale con N. prot. 654947 (poi integrato dal DM n. 186430 del 30/03/2023) recante l'elenco dei destinatari ammessi a finanziamento pari al **30 % dei fondi complessivi della misura.**


Il totale delle risorse concesse al DM n. 654947, poi integrato dal DM n. 186430, equivale a **506.968.529,81 euro per 7428 progetti.**

La capacità di produzione di energia solare da impianti fotovoltaici installata al completamento degli investimenti sarà pari ad oltre **600.000 kW.**

Avviati i circuiti finanziari.



# CRONOPROGRAMMA



# RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RESIDUE – NUOVO BANDO

## Modifiche alle tabelle delle categorie di imprese

1. Imprese della produzione agricola primaria	Tabella di riferimento	Risorse
<ul style="list-style-type: none"><li>• con limite di autoconsumo</li><li>• contributo dell'80% sui costi ammissibili</li><li>• autoconsumo condiviso</li></ul>	Tabella 1A	<b>700 milioni</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• senza limite di autoconsumo</li><li>• contributo del 30% (con maggiorazioni) sui costi ammissibili<ul style="list-style-type: none"><li>▪ +20% se <i>piccole imprese</i></li><li>▪ +10% se <i>medie imprese</i></li><li>▪ +15% se <i>zona assistita</i> che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE</li></ul></li></ul>	Tabella 4A	<b>75 milioni</b>
2. Imprese della trasformazione agricolo in agricolo	Tabella di riferimento	Risorse
<ul style="list-style-type: none"><li>• senza limite di autoconsumo</li><li>• contributo fino all'80% dei costi ammissibili per fasce di potenza:<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-200 kWp: 80%</li><li>• 200-500 kWp: 65%</li><li>• 500-1000 kWp: 50%</li></ul></li></ul>	Tabella 2A	<b>150 milioni</b>
3. Imprese della trasformazione agricolo in non agricolo	Tabella di riferimento	Risorse
<ul style="list-style-type: none"><li>• senza limite di autoconsumo</li><li>• contributo del 30% (con maggiorazioni) sui costi ammissibili</li></ul>	Tabella 3A	<b>75 milioni</b>

La classificazione dei Soggetti Beneficiari in funzione dell'attività svolta si basa sul codice ATECO prevalente dell'azienda.

# NOVITÀ DEL DECRETO 2023

**Emanato il Decreto Ministeriale del 19 aprile 2023** (n. prot. 211444) autorizzato dalla Commissione europea il 19 giugno 2023.

Seguirà a breve il **NUOVO BANDO AGRISOLARE**.

**Le principali novità sono:**

- **Introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso**
- **partecipazione di imprese in forma associata (A.T.I., R.T.I, CER etc)**
- **possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto**
- **raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000,00 €**
- **raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 €**
- **spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 €**
- **calcolo del fabbisogno di energia termica complessivo dell'impresa senza vincoli**
- **può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 € (valore del relativo contratto di soccida superiore a 7.000 € nell'anno precedente alla richiesta)**

**NOVITÀ  
NUOVO BANDO  
2023**

# INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

La misura “Parco Agrisolare” prevede la selezione e il finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, o la realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, con l'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici su:

## Tetti di fabbricati



## Serre



### Interventi Complementari

Rimozione e  
Smaltimento  
dell'Amianto

Isolamento  
termico

Sistema di  
aerazione

In caso di realizzazione di potenziamento di un impianto esistente, il contributo da riconoscere verrà definito sulla base dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione della nuova sezione.

Inoltre, non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a **1.000 kW<sub>p</sub>**, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte.

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato. È inoltre ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso l'opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell'amianto presente in copertura.

Si specifica che non può essere ammesso al contributo l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto.



**È possibile far rientrare tra le spese ammissibili dell'intervento complessivo anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA),** nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Il Soggetto Beneficiario, definito il valore residuale di IVA da far rientrare tra le spese ammissibili, ha facoltà di richiedere il contributo indicando il relativo l'importo nei limiti imposti dal Decreto esclusivamente allegando evidenze documentali atte a rappresentare l'impossibilità di recuperare tale importo.

# CALCOLO DELL'AUTOCONSUMO

Tabella 1A


Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto), la realizzazione di impianti fotovoltaici è ammissibile ai contributi se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda o di tutte le aziende beneficiarie qualora siano costituite in forma aggregata.

**Al tal fine, la capacità produttiva dell'impianto fotovoltaico non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda**, compreso quello familiare, o delle aziende costituite in forma aggregata.

Per "fabbisogno energetico dell'azienda" si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche **referibili alla medesima azienda sul territorio nazionale, , anche nel caso in cui le stesse siano costituite in forma aggregata.**

Sia i consumi di energia elettrica che termica dovranno essere attestati tramite opportune evidenze documentali e che possono riferirsi all'annualità (1 gennaio - 31 dicembre) con il maggior valore di consumo nei 5 anni precedenti all'invio della proposta.

**Non è previsto un vincolo di prevalenza dei consumi di energia elettrica, fermo restando l'obbligo di presenza di consumi di energia elettrica.**

 Qualora l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6 kW<sub>p</sub>, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW<sub>p</sub> considerando gli eventuali consumi di energia termica attestati da opportune evidenze documentali.

# SOGGETTI BENEFICIARI

- a imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
- b imprese agroindustriali
- c cooperative agricole
- d **Imprenditori agricoli, imprese agroindustriali o cooperative agricole costituiti in forma aggregata****

Il Decreto prevede ad esempio le seguenti forme aggregate:

- associazioni temporanee di imprese (A.T.I.)
- raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I)
- reti d'impresa
- comunità energetiche rinnovabili (CER)



Non possono essere Soggetti Beneficiari, i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2021, inferiore ad euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del Decreto).

**Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell'anno precedente alla richiesta.**



Nei casi in cui il Soggetto Beneficiario sia una società dovrà identificare in fase di invio della Proposta **il titolare effettivo** così come definito dall'art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.



# SOGGETTI BENEFICIARI

## REQUISITI SOGGETTIVI

I Soggetti Beneficiari identificati devono essere in possesso, alla data di presentazione della Proposta, dei seguenti requisiti (art. 4, comma 3, del Decreto):

- essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MASAF;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MASAF, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Il possesso di tali requisiti è dichiarato in fase di invio della Proposta mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, generata dal Portale, da sottoscrivere e firmare.

**In caso di costituzione delle imprese agricole in forma aggregata, tutte le imprese costituenti l'aggregato dovranno soddisfare tutti i suddetti requisiti soggettivi previsti.**

# SOGGETTI BENEFICIARI

## «AUTOCONSUMO CONDIVISO» - COSTITUZIONE IMPRESE IN FORMA AGGREGATA

d

**Imprenditori agricoli, imprese agroindustriali o cooperative agricole costituiti in forma aggregata**

- In caso di «autoconsumo condiviso», più aziende agricole, **tutte operanti nel settore della produzione agricola primaria**, possano condividere i propri consumi energetici e determinare il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico destinato a soddisfare complessivamente tali consumi.
- Le aziende agricole devono essere **costituite in forma aggregata mediante atto scritto avente valore giuridico (ivi incluso un accordo privatistico)**.
- Le aziende agricole aggregate condividono i fabbisogni energetici ai fini del dimensionamento dell'impianto e definiscono, nell'ambito dell'atto, i criteri per la condivisione della relativa produzione elettrica afferente all'autoconsumo condiviso.
- Ciascuna azienda agricola che partecipa all'aggregato dovrà:
  - possedere i requisiti previsti dal Decreto e dal Regolamento Operativo del GSE;
  - produrre direttamente o mediante un rappresentante comune dell'aggregato (fornito di mandato) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (DSAN) nell'ambito della quale dichiarare che **“l'obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari”**. **La DSAN contiene altresì indicazione del titolare effettivo dell'azienda agricola.**
- **Possono presentare istanza di ammissione agli incentivi esclusivamente soggetti dotati di partita IVA**. Pertanto, in caso di richieste di accesso agli incentivi per la realizzazione di un investimento per l'autoconsumo condiviso, **può presentare richiesta di incentivazione esclusivamente una delle aziende dell'aggregato, attraverso un mandato specifico collettivo da parte delle restanti aziende agricole costituenti l'aggregato**. All'azienda agricola che presenta istanza di incentivazione dovranno essere imputate tutte le spese relative all'intervento e dovrà essere titolare dell'impianto. Il GSE erogherà conseguentemente gli incentivi spettanti a tale soggetto, che sarà altresì destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al beneficio, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale/interlocutorio o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi all'ottenimento del beneficio o eventuali revoche.
- **Le restanti aziende agricole costituenti l'aggregato non possono mettere a disposizione i propri consumi energetici nell'ambito della costituzione di altri aggregati né presentare direttamente istanza di accesso agli incentivi nell'ambito della Misura in oggetto per il proprio autoconsumo.**

# SOGGETTI BENEFICIARI

COSTITUZIONE IMPRESE IN FORMA AGGREGATA – Caso Soggetto Giuridico Autonomo: Cooperative, Comunità energetiche rinnovabili, etc.

## in caso di Cooperative - CER

- **Forma aggregata.** *In caso di soggetti giuridici costituiti ad hoc, come le cooperative di imprese agricole e di comunità energetiche rinnovabili di imprese agricole (CER), l'«aggregato» gode di autonomia giuridica e può, pertanto, presentare istanza di accesso agli incentivi e configurarsi come «soggetto beneficiario» degli incentivi previsti nell'ambito della Misura Parco Agrisolare. Le CER possono essere costituite in varie forme giuridiche, purché soddisfino i requisiti ed operino nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 199/21 e delle regole applicative del GSE.*
- **Strutture oggetto dell'investimento.** *Per la realizzazione di un investimento per l'autoconsumo condiviso, l'investimento può essere realizzato sulle strutture nella disponibilità della cooperativa (ovvero della CER) o anche sulle strutture di uno dei soci membri della cooperativa o della CER.*
- **Soggetto beneficiario.** *La Cooperativa o la CER oltre a rappresentare il «soggetto beneficiario», ovvero colui che sostiene le spese relative all'intervento, è anche produttore e assolve tutti gli obblighi ivi connessi (ad esempio: iter connessione alla rete elettrica, etc..)*

# SOGGETTI BENEFICIARI

COSTITUZIONE IMPRESE IN FORMA AGGREGATA – Caso ATI, RTI, Reti d'Impresa ed altri aggregati tramite atto privatistico

## in caso di ATI, RTI, Reti di impresa ed altri aggregati tramite atto privatistico

- **Forma aggregata.** *Le aziende agricole possono essere costituite in forma aggregata tramite: ATI; RTI; Reti di Impresa; altri aggregati mediante atto scritto di natura privatistica*
- **Modalità di accesso agli incentivi.** *Ai fini dell'accesso agli incentivi previsti per la Misura Parco Agrisolare, è individuata un'unica azienda mandataria a cui le altre aziende agricole facenti parte dell'aggregato conferiscono un mandato collettivo con rappresentanza.*
- **Strutture oggetto dell'investimento.** *L'investimento è realizzato sulle strutture nella disponibilità del mandatario.*
- **Soggetto beneficiario.** *Il mandatario rappresenta il soggetto beneficiario, ovvero colui che, in qualità di produttore, sostiene le spese relative all'intervento ed è destinatario degli incentivi.*
  - *Il mandatario-produttore presenta dunque istanza al Bando, rappresenta l'unico interlocutore del MASAF e del GSE, nonché nei confronti del distributore per la connessione dell'impianto. Sarà lo stesso soggetto a rendicontare le spese sostenute e a documentare l'avvio e la conclusione dei lavori sull'impianto.*
  - *Ai fini della valutazione dell'ammissibilità agli incentivi, il GSE acquisisce le informazioni relative al titolare effettivo di ciascuna delle imprese costituenti l'aggregato e verifica il soddisfacimento dei requisiti per l'accesso agli incentivi di ciascuna di esse attraverso l'acquisizione delle DSAN.*

# FASI DEL PROCESSO

## Avvio lavori

Le proposte pervenute esclusivamente tramite il *Portale «AGRISOLARE»*, sono state esaminate secondo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna categoria di aziende di cui alle tre tabelle dell'Allegato A al Decreto.

La **comunicazione di avvio dei lavori** è funzionale alla richiesta di anticipazione ed è in ogni caso necessaria ai fini della corretta rendicontazione dello stato di avanzamento fisico dell'intervento.

Detta comunicazione dovrà contenere l'indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o degli eventuali interventi complementari. Laddove non sia prevista una comunicazione di inizio lavori all'Ente preposto, è necessario inviare una DSAN attestante che, per l'avvio dei lavori, non si rende necessaria alcuna Comunicazione all'Ente preposto.

Solo in data successiva alla presentazione della Proposta il Soggetto Beneficiario può avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento ed entro 30 giorni dall'avvio dei lavori è tenuto a inviare la comunicazione di inizio lavori e, contestualmente, l'eventuale richiesta di anticipazione.

**In caso di eventuale rinuncia all'ammissione negli elenchi dei destinatari già ammessi al finanziamento nell'ambito della Misura Parco Agrisolare» a seguito del 1° bando, la partecipazione è ammissibile esclusivamente se i lavori di realizzazione degli interventi non sono stati avviati alla data di presentazione della domanda di accesso al 2° bando.**

**Si considerano comunque avviati i lavori per i quali è avvenuta la comunicazione al GSE di avvio lavori, nonché quelli attestati dalla DILA, dalla CILA, dalla SCIA ovvero da DSAN sostitutiva.**

➤ **Non potranno essere ammessi in ogni caso progetti per i quali siano già state sostenute spese antecedenti la data di presentazione della domanda.**

La realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi deve avvenire *entro 18 mesi* dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Beneficiari o comunque *entro il 30 giugno 2026* (in caso di eventuali richieste di proroghe sostenute da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione del GSE, d'intesa con il Ministero).

**FASE PROGETTUALE**  
(Invio della Proposta)

Le Proposte sono state presentate tramite il Portale. **Si prevede l'apertura del portale per il mese di settembre**

**FASE 1**  
(inizio lavori)

**FASE 2**  
(fine lavori)

Entro 60 giorni solari dalla data di fine lavori, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, opportuna documentazione che verrà specificata in Provvedimenti di prossima emanazione.

# RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il *rispetto del principio DNSH* è un elemento obbligatorio e qualificante nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, per i Soggetti Beneficiari, un elemento essenziale per garantire la rendicontabilità delle spese sostenute nell'ambito della Misura "Parco Agrisolare". Il nuovo bando sarà allineato alla **Circolare MEF/RGS n.33 del 13 ottobre 2022** relativa all'aggiornamento della Guida DNSH.

## REALIZZAZIONE DEL SOLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il progetto deve rispettare le disposizioni del CEI e le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione. In particolare, i moduli fotovoltaici installati devono risultare:

- conformi alla normativa CEI applicabile, in particolare alle norme CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie);
- dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs.

## REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Oltre alla specifica documentazione prevista dal Regolamento Operativo per tali interventi, deve essere inviata una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, disponibile nella sezione "Allegati" del Portale e in allegato al Regolamento Operativo.

Le suddette prescrizioni verranno riscontrate anche attraverso apposita documentazione trasmessa tramite il Portale Agrisolare.



# FINE LAVORI

## Rendicontazione spese

A valle della conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento, ai fini della corretta determinazione del contributo da erogare, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al GSE, per ciascuna delle spese ammissibili, le corrispondenti attestazioni di pagamento.

In linea generale, al fine di effettuare una corretta rendicontazione delle spese sostenute, tutti i giustificativi di spesa, intestati al Soggetto Beneficiario (o Referente, in caso di autoconsumo condiviso) che realizza gli interventi ammessi, devono riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato. Si fa riferimento, in particolare al Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato dal GSE in fase di ammissione dell'intervento ai contributi PNRR previsti per la Misura «Parco Agrisolare».

**Con particolare riferimento ai costi sostenuti per tutti gli interventi avviati prima della data di emanazione del decreto ministeriale recante l'elenco dei destinatari ammessi al finanziamento, le fatture di pagamento e i giustificativi di spesa antecedenti alla suddetta data e privi del Codice Unico di Progetto (CUP) nonché dell'indicazione della dicitura *“Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.2 - Parco Agrisolare iniziativa Next Generation EU”* saranno considerati ammissibili, solo se sono rispettate le seguenti condizioni:**

- riportano la Partita IVA del Soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
- riportano la denominazione sociale, la partita IVA e il c/c del Soggetto che emette la fattura;
- descrivono con chiarezza la tipologia d'intervento alla quale si riferiscono, gli importi, con la caratterizzazione del costo sostenuto (a titolo esemplificativo: IVA, progettazione, posa in opera, costi di connessione) e/o i dati tecnici e quantitativi necessari per la corretta rendicontazione degli interventi e relative spese ammissibili (a titolo esemplificativo: potenza di picco dell'impianto fotovoltaico e/o marca, modello, potenza di picco dei moduli fotovoltaici installati, capacità nominale dei sistemi di accumulo installati, potenza complessiva dei dispositivi di ricarica).

**Tali fatture e giustificativi di spesa dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio firmata dal Soggetto Beneficiario, nella quale si attesta che la documentazione trasmessa è riferibile e associata al codice CUP, al Codice identificativo rilasciato dal Portale Agrisolare (AGRSXXXXXX), nonché alla misura *“PNRR M2.C1.I2.2 - Parco Agrisolare - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*.**